

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5051 del 15/12/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società RIFIMPRESS Srl per lo sito in comune di Castel San Pietro, via Meucci n° 46, 48, 50
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5196 del 15/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società RIFIMPRESS Srl per lo sito in comune di Castel San Pietro, via Meucci n° 46, 48, 50

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società RIFIMPRESS Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castel San Pietro, via Meucci n° 46, 48, 50 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società RIFIMPRESS Srl presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società RIFIMPRESS Srl, c.f. 03388430377 e p.iva 00617201207, avente sede legale e stabilimento in comune di Castel San Pietro, via Meucci n° 46, 48, 50, ha presentato in data 15/11/2014⁸ al Suap del comune di Castel San Pietro una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera generate dall'attività produttiva svolta di pressofusione di leghe di alluminio, attualmente autorizzate con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna PG n° 125141 del 27/04/2006. E' inoltre dichiarato, tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto, l'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura rilasciata dal comune di Castel San Pietro con atto Prot. N° 570/1999 del 12/06/2001.

A seguito di documentazione integrativa pervenuta rispettivamente in data 17/09/2015⁹ e 02/05/2016¹⁰ sono pervenuti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- in data 14/10/2015 è pervenuto il parere dei ARPA¹¹ alle emissioni in atmosfera
- in data 27/05/2016 è pervenuto parere favorevole di HERA Spa, Ente gestore del servizio Idrico Integrato¹² e successivamente in data 07/06/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Castel San Pietro¹³ per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura secondo le prescrizioni riportate nell'allegato B.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB/2016/13251 del 15/07/2016, **pratica SINADOC n°21877 del 2016**

⁹ Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 109930 del 17/09/2015

¹⁰ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB/2016/7842 del 02/05/2016,

¹¹ Parere di ARPA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 120024/2015

¹² Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB/2016/9576

¹³ Parere del comune di Castel San Pietro agli atti di ARPAE con PGB/2016/10238

- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B e dai pareri allegati quali parti integranti e sostanziali

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

RIFIMPRESS Srl -

Comune di Castel San Pietro - via Meucci n° 46, 48, 50

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di pressofusione di leghe di alluminio svolta dalla società RIFIMPRESS Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castel San Pietro, via Meucci n° 46, 48, 50, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società RIFIMPRESS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: ASPIRAZIONE PRESSE

Portata massima	50000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: celle filtranti metalliche

EMISSIONE E2 PROVENIENZA: FORNI DI MANTENIMENTO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: SABBIATRICE BANFI

Portata massima	3200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: SABBIATRICE TOSCA

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SMERIGLIATRICE A NASTRO

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: FORNI FUSORI

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: FORNI FUSORI A CROGIOLO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE NUOVA PRESSA

Portata massima	26000 Nm ³ /h
Altezza minima	9,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cloro e suoi composti (espressi come HCl)	20 mg/Nm ³
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per

progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza

non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E10 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E10 e comunque non oltre il 30.11.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30.11.2017 le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità semestrale per i punti di emissione E1, E2, E8, E9, E10 ed annuale per i punti di emissione E5, E6 ed E7.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RIFIMPRESS Srl, con scritta a

vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.

7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

RIFIMPRESS Srl - Comune di Castel San Pietro - via Meucci n° 46, 48, 50

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate in pubblica fognatura ;

Prescrizioni

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro e da Hera Spa Direzione Acqua con propri pareri rispettivamente Protocollo 0012356/2016 e Prot 63697/2016 allegati di seguito e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente allegato B.



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI SPORTELLINO UNICO EDILIZIO

Richiesta presentata il 15/11/2014 al n. 23757 di protocollo

Pratica n. 8/EA/14

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale:
- matrice modifica sostanziale emissioni in atmosfera
- matrice scarichi acque reflue e meteoriche
presentata in data 15/11/2014 al numero 0023757 di protocollo dalla Sig. PELUCCHINI BENIAMINO legale rappresentante della Ditta RIFIMPRESS con sede a Castel San Pietro Terme (BO) in VIA MEUCCI, 46-48-50 P. IVA 00617201207 per lo stabilimento sito in VIA MEUCCI, 46-48-50. **Pratica SUAP n. 8/EA/14**
PARERE

In merito alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata in data 15/11/2014 prot. n. 0023757 e successive integrazioni relativa alle seguenti matrici:

- matrice modifica sostanziale emissioni in atmosfera
 - matrice scarichi acque reflue e meteoriche
- provenienti dallo stabilimento sito in VIA MEUCCI, 46-48-50;

Vista la documentazione integrativa presentata in data 29/03/2016 prot. n. 007179;

Visto il parere espresso da Hera S.p.A in data 23/05/2016 prot. n. 63697 dal quale risultano accettate nella pubblica fognatura le immissioni delle acque meteoriche e delle acque nere previste in progetto nel rispetto di prescrizioni che qui si intendono confermate;

Visto il parere di ARPA in merito alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera Sinadoc 1838/15 acquisito al protocollo pg. n. 23544 in data 15/10/2015 favorevole con prescrizioni che qui si intendono confermate;

Visto l'esito istruttorio effettuato dalla Responsabile dell'Ufficio Ambiente in data 31/05/2016;

Si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell' AUA in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di cui al parere di Hera Spa ed ARPA sopra richiamati.

07/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO
EDILIZIA E TERRITORIO
Arch. Fausto Zanetti





HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC
Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr
Modena 23 maggio 2016
Prot. 63697

Spettabile
COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via S. Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Ditta RIFIMPRESS S.R.L. - Via Meucci 46-48-50 – Castel San Pietro Terme -
Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

ns.rif.: prot.prec 111651 del 29/09/2015
114744 del 06/10/15
117741 del 13/10/2015
54584 del 02/05/2016

Richiedente: RIFIMPRESS S.R.L.

Ubicazione: Via Meucci 46-48-50 – Castel San Pietro Terme

Attività : pressofusione di leghe di alluminio

In merito alla richiesta in oggetto, secondo quanto dichiarato, gli scarichi dello stabilimento sono costituiti esclusivamente da reflui domestici e meteorici non contaminati; come tali, pertanto, sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del S.I.I. ai sensi dell'art. 107 c.2 del D.Lgs 152/06 e smi.

Tuttavia, al fine di scongiurare eventi che possano originare danni alla rete fognaria ricevente e/o danni ambientali, si richiede che l'atto autorizzativo contenga le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Vengono accettate nella pubblica fognatura di Via Meucci le immissioni indicate nella planimetria fornita ad integrazione della domanda e precisamente:
 - n.1 - convogliante acque meteoriche dei coperti e dei piazzali. Tale immissione, prima dell'allacciamento alla fognatura pubblica per acque bianche, dovrà essere dotata di saracinesca di sicurezza per impedire ogni sversamento, anche accidentale, di reflui non autorizzati.
 - n.2, n.4 e n.5 nella fognatura pubblica per acque nere, convoglianti reflui domestici.
- 2) Le materie prime ed i rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in area dedicata dotata di adeguati bacini di contenimento.
- 3) Tutte le acque utilizzate nella lavorazione dovranno essere smaltite come rifiuto ovvero riutilizzate all'interno del ciclo produttivo.
- 4) Le immissioni indicate in planimetria con i nn. 3 e 6, convoglianti reflui meteorici dei coperti e dei piazzali, non sono oggetto del presente parere in quanto recapitanti in una fognatura non in gestione alla società scrivente.

- 5) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie private fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 6) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.